

D.g.r. 20 maggio 2019 - n. XI/1641

Approvazione del nuovo regolamento organizzativo del collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, ai sensi dell'art. 10, comma 8 della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare l'art. 10, comma 7, che istituisce i Collegi professionali dei maestri di sci e delle guide alpine, quali organi di autodisciplina e di autogoverno, e che la Giunta Regionale svolge le funzioni di vigilanza su tali organismi;

Richiamato il comma 8 del medesimo art. 10 della l.r. 26/2014 ove stabilisce che «i collegi regionali trasmettono alla Giunta regionale, ai fini dell'approvazione, i rispettivi regolamenti organizzativi entro 30 giorni dalla data di adozione», che i «medesimi regolamenti organizzativi acquistano efficacia se approvati nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l'interruzione del medesimo termine», e che i «regolamenti organizzativi si intendono approvati trascorso il termine di sessanta giorni dal loro ricevimento o l'ulteriore termine di sessanta giorni a seguito di richieste istruttorie senza che sia intervenuto formale atto di approvazione»;

Visto il r.r. 29 settembre 2017, n. 5 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;

Richiamato, il Capo II (Maestri di Sci) del Regolamento, che regolamenta l'esercizio della professione di maestro di sci, ed in particolare l'art. 6 (Corsi di aggiornamento per i maestri di sci), ove stabilisce l'obbligo per i maestri di sci, fatta eccezione per i maestri istruttori nazionali in regola con gli aggiornamenti annuali, di frequentare con cadenza triennale un corso di aggiornamento professionale per il totale delle ore previste, a pena di cancellazione dall'albo, e che i maestri di sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre documentate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell'impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall'albo, ma non possono esercitare la professione fino al completamento del corso di aggiornamento;

Vista la d.g.r. n. X/1400 del 21 febbraio 2014 «Nuovo regolamento organizzativo dei maestri di Sci della Lombardia»;

Considerato che il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia con nota del 28 febbraio 2019 prot. N1.2019.0003732 ha trasmesso alla Direzione Generale Sport e Giovani i seguenti documenti:

- nuovo regolamento organizzativo del Collegio regionale dei maestri di sci;
- verbale della seduta dell'Assemblea del Collegio, tenutasi a Ponte di Legno (BS) in data 24 novembre 2018;

Preso atto che il dirigente della U.O. Impianti sportivi e Infrastrutture e Professioni sportive della montagna della Direzione generale Sport e Giovani riferisce che il Collegio regionale dei maestri di sci ha adottato il nuovo regolamento organizzativo per i seguenti motivi:

- aggiornare il testo alla vigente normativa regionale (l.r. 26/2014 e r.r. n. 5/2017) e statale, ed alle nuove tecnologie e strumenti di comunicazione (es: PEC, videoconferenza);
- chiarire ed esplicitare maggiormente alcune norme di difficile interpretazione;
- rendere più trasparenti ed imparziali regole e procedure (specialmente riguardo alla organizzazione delle assemblee elettive);
- introdurre il meccanismo della surroga che, nel caso di sostituzione successiva di membri del Consiglio per dimissioni, consente la sostituzione senza tenere conto della presenza di almeno 1 componente per disciplina (sci da fondo, sci alpino e snowboard), che spesso per le discipline «minori» (fondo, snowboard) è difficile individuare;
- introdurre l'Eurotest e l'Eurosicurezza tra i titoli necessari per l'iscrizione all'Albo, allineandosi all'operato degli altri collegi regionali, anche in virtù di quanto sancito dal d.p.r. 237/2011 e dal Consiglio di Stato 71/2017 nel parere reso nel ricorso al Presidente della Repubblica;

- mitigare la rigida previsione del divieto di esercizio della professione introdotto dall'art. 6, comma 3 del r.r. 5/2017, attraverso la modifica dell'art. 21 del Regolamento Organizzativo («Impedimento alla frequentazione del corso di aggiornamento»), prevedendo che il Collegio Regionale, su istanza del maestro di sci, possa consentire l'esercizio della professione fino al completamento del corso di aggiornamento, entro 1 anno dall'accoglimento della richiesta;

Vista la nota ns. prot. N1.2019.0004750 del 9 aprile 2019 con la quale, a seguito di una verifica del testo del nuovo regolamento organizzativo, il dirigente della UO Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni sportive della montagna ha richiesto al Collegio regionale dei maestri di sci di modificare il testo dell'art. 21 in quanto non coerente con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del vigente regolamento regionale n. 5/2017, e che con detta comunicazione si sono interrotti i termini previsti dall'art. 10, comma 8, della l.r. n. 26/2014;

Considerato che in data 3 maggio 2019 con nota ns. prot. N1.2019.0005572 il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia ha comunicato a Regione Lombardia, anche sulla base di criteri economico-organizzativi, di non potere in tempi brevi convocare l'Assemblea del Collegio per provvedere alla modifica dell'art. 21 del Regolamento Organizzativo, chiedendo che lo stesso venga approvato stralciando dal testo la parte non in linea con l'art. 6 del r.r. n. 5/2017;

Ritenuto pertanto, condividendo in generale le modifiche apportate, funzionali ad un riordino delle norme e ad una maggiore efficacia organizzativa del Collegio, di dovere approvare il testo del nuovo regolamento organizzativo del Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, come da allegato che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, con lo stralcio dei commi 2 e 3 dell'art. 21 (il comma 1 riguarda esclusivamente le modalità di trasmissione della comunicazione di impedimento), in quanto in contrasto con quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 del r.r. n. 5/2017;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 8 della l.r. n. 26/2014, il nuovo testo del Regolamento Organizzativo del Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, trasmesso dal Collegio in data 28 febbraio 2019, con lo stralcio dei commi 2 e 3 dell'art. 21, in quanto in contrasto con quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 del r.r. n. 5/2017, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale dei Maestri di Sci della Lombardia;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e funzioni del Collegio

Il Collegio Regionale dei maestri di sci della Lombardia è istituito a norma dell'art. 13 della Legge Quadro 8 marzo 1991 n° 81 e dell'art. 10 della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna». Il Collegio è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di maestro di sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni inerenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo Professionale dei maestri di sci della Lombardia.

Art. 2 - Regolamento del Collegio

L'attività del Collegio è regolata a norma del presente Regolamento previsto dall'art. 10 comma 8 della legge regionale 26/14 e succ. modificazioni.

TITOLO II – ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI DEL COLLEGIO

Art. 3 - Organi e strutture del Collegio

Sono organi del Collegio:

- a) l'Assemblea dei membri del Collegio;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Sono strutture del Collegio:

- d) i Revisori dei Conti;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

Art. 4 - Anno Finanziario

L'anno finanziario del Collegio inizia il primo di agosto e termina il trentun luglio di ogni anno; il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio Direttivo, controllato dai Revisori dei conti entro sessanta giorni dal termine dell'anno finanziario per poi essere approvato dall'Assemblea dei membri del Collegio.

Art. 5 - Assemblea dei membri del Collegio

L'Assemblea è composta da tutti i Membri del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia. L'Assemblea del Collegio è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 ottobre di ogni anno con lettera sottoscritta dal Presidente pubblicata sul sito del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della stessa. Della convocazione viene dato avviso agli aventi diritto al voto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica

certificata (PEC). L'Assemblea può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/5 dei maestri facenti parte del Collegio e può essere inoltre convocata dalla Direzione Regionale competente alla quale è demandata la vigilanza sul Collegio ai sensi dell'art. 10, comma 7, l.r. 26/14. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei propri membri e, nella stessa giornata, in seconda convocazione dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla chiusura della prima. In seconda convocazione l'Assemblea del Collegio è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per delega e/o per rappresentanza.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i revisori dei conti;
- c) eleggere un rappresentante al Collegio Nazionale;
- d) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- e) adottare il regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) apportare modifiche al regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) pronunziarsi su ogni questione inerente alla professione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

Nelle assemblee ordinarie il Presidente ed il Segretario del Collegio svolgono le funzioni di Presidente e Segretario dell'Assemblea; in caso di loro mancanza, impossibilità e/o impedimento le suddette funzioni sono svolte dal Vicepresidente e dal Tesoriere.

Nelle assemblee elettive il Presidente e il Segretario del Collegio, anche se in regime di prorogatio, non possono ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell'Assemblea elettiva.

Per l'individuazione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea Elettiva si procede all'estrazione, con criterio di scelta casuale, dei nominativi nell'elenco di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell'assemblea elettiva.

La dichiarazione di disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell'Assemblea elettiva deve essere comunicata alla segreteria del Collegio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, a seguito di apposito avviso per la candidatura pubblicato sul sito del Collegio.

Nel caso in cui non siano pervenute dichiarazioni di disponibilità secondo le modalità previste dal comma precedente, si procede all'estrazione dei nominativi di coloro che in sede di apertura dei lavori dell'Assemblea elettiva abbiano dichiarato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell'assemblea elettiva.

Il ruolo di Presidente e Segretario non può essere assunto da coloro che hanno vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con i candidati.

Gli scrutatori sono estratti con criterio di scelta casuale tra coloro che hanno comunicato alla Segreteria del Collegio la propria disponibilità a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, a seguito di apposito avviso per la candidatura pubblicato sul sito del Collegio.

Nel caso in cui non siano pervenute dichiarazioni di disponibilità secondo le modalità del comma che precede, si procede all'estrazione dei nominativi di coloro che in sede di apertura dei lavori dell'Assemblea elettiva abbiano dichiarato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatori.

Il ruolo di scrutatore non può essere assunto da coloro che hanno vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con i candidati.

Il Collegio degli scrutatori deve essere composto da almeno tre componenti. Gli scrutatori nominati indicano al loro interno il Presidente degli scrutatori.

Art. 6 - Elezione e Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea, mediante votazione segreta a maggioranza semplice. Salvo quanto previsto dall'art. 15, tra i membri del Consiglio Direttivo è garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni disciplina. I Consiglieri eletti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Ogni membro del Collegio può votare non più di 11 nominativi. Le schede che presentano un maggior numero di preferenze sono nulle. Le candidature devono pervenire alla Segreteria del Collegio almeno 7 giorni prima dell'Assemblea elettiva unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC), per poter essere validamente inserite nella scheda dei candidati.

Art. 7 - Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

Art. 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;
- b) cura la tenuta dell'Albo Professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- c) delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei maestri iscritti all'Albo regionale;
- d) mantiene i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali e dei maestri di sci di altri paesi;
- e) dà i pareri richiesti dalla Regione e dalle altre autorità - amministrative e non - sulle questioni che coinvolgono l'ordinamento, la disciplina della professione e l'attività dei maestri di sci;
- f) collabora con la Regione Lombardia all'organizzazione dei corsi di formazione degli aspiranti maestri di sci, degli aggiornamenti obbligatori e dei corsi di specializzazione in ottemperanza e con le modalità di cui alle normative vigenti;
- g) stabilisce la quota annuale di iscrizione al Collegio e l'ammontare del contributo amministrativo di cui all'art. 19;
- h) nomina commissioni o singoli maestri con incarichi specifici i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti al Collegio; tutte le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Direttivo;
- i) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
- j) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;
- k) riconosce, in accordo con la Regione Lombardia, le specializzazioni da evidenziare sul tesserino di riconoscimento personale d'iscrizione all'albo di cui all'art. 21;
- l) interviene, su richiesta delle parti, per dirimere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti, ovvero tra questi e le Scuole di Sci;
- m) stabilisce le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa unica dei maestri di sci ai sensi dell'art. 14 lett. f) ter del Regolamento Regionale;
- n) designa i rappresentanti del Collegio presso gli Enti ed organizzazioni di carattere locale, regionale e nazionale.

Art. 9 - Funzioni del Presidente del Collegio

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio e lo rappresenta nei confronti dei terzi. Il Presidente rilascia il tesserino di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità. Il Presidente fa parte del Direttivo del Collegio Nazionale. Il Presidente può essere rieletto al massimo una sola volta, non potendo assumere l'incarico di Presidente per più di due mandati consecutivi. Il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente. Il Presidente nomina il Segretario del Collegio. Il Presidente presiede e dirige l'Assemblea del Collegio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 10 - Funzioni del Vicepresidente del Collegio

Il Vicepresidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza ovvero su delega specifica dello stesso.

Art. 11 - Funzioni del Segretario del Collegio

Il Segretario ha la funzione di collaborare all'attività del Presidente, organizzando il funzionamento dell'ufficio di segreteria. In particolare, il Segretario deve coordinare la tenuta dell'Albo professionale, controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo; organizza le Assemblee del Collegio, redige e controfirma i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 12 - Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa e può eseguire i pagamenti autorizzati dal Presidente.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, in ogni caso, almeno due volte ogni anno di carica. Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal 50% più uno dei componenti ovvero, in caso di inerzia del Presidente, cioè decorsi 8 giorni dal ricevimento della richiesta, è convocato dal Vicepresidente. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento della riunione; in caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato fino a 3 (tre) giorni prima della seduta con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite sia in prima che in seconda convocazione, nella stessa giornata trascorsa almeno un'ora dalla prima, quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e, una volta approvato dal Consiglio Direttivo, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura l'archiviazione agli atti del Collegio. Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo il rappresentante del Collegio presso il COLNAZ nonché un istruttore nazionale di sci alpino, uno di sci di fondo e uno di snowboard, iscritti al Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, oltre ad eventuali soggetti esterni individuati dal Presidente in qualità di consulenti o esperti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in forma di audio-video conferenza simultanea con mezzi idonei a garantire il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e

di parità di trattamento dei Consiglieri. I mezzi tecnologici individuati per la audio-video conferenza simultanea devono consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni; al Segretario deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; ai Consiglieri deve essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione del Consiglio Direttivo dà atto dell'eventuale svolgimento della riunione in forma di audio-video conferenza simultanea.

Art. 14 - Decadenza dalla carica di Consigliere

La carica di Consigliere decade per:

- a) assenza senza giustificato motivo a tre riunioni del Consiglio;
- b) dimissioni;
- c) decesso.

Art. 15 - Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica

Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga nel rispetto della rappresentanza delle discipline prevista dall'art. 6, salvo quanto previsto nei due commi successivi. Nel caso in cui non sia possibile sostituire le vacanze consiliari secondo le modalità previste dal comma precedente, i consiglieri sono reintegrati per surroga indipendentemente dalla disciplina di rappresentanza.

Nel caso in cui l'elenco dei votati sia esaurito ed il numero dei consiglieri non sia inferiore a 7, il Consiglio Direttivo opera in sottonumero fino alla scadenza del mandato mantenendo tutte le proprie competenze indipendentemente dalla rappresentanza delle discipline.

Nel caso in cui il numero dei Consiglieri sia inferiore a 7 e le vacanze consiliari non possono essere sostituite per surroga, il Presidente deve convocare entro 6 mesi l'Assemblea per eleggere i membri mancanti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

Art. 16 - Scioglimento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui non venga convocato o non si riunisca validamente almeno 2 volte all'anno.

In qualsiasi caso di scioglimento o decadenza del Consiglio Direttivo, gli Organi previsti al comma successivo devono convocare senza indugio, e comunque in modo che l'Assemblea si svolga non oltre 90 giorni dalla data nella quale hanno avuto effetto lo scioglimento o la decadenza, l'Assemblea Elettiva.

Nel periodo di transizione e fino all'insediamento del nuovo Direttivo le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Presidente e dal Segretario uscenti, ovvero, in caso di assenza o inottemperanza, dal Vice Presidente e dal Tesoriere uscenti.

Nel medesimo periodo le funzioni di controllo contabile e finanziario sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori che, solo per questo periodo, assume la carica di Revisore Unico.

Art. 17 - Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, individuato nel primo candidato dei non eletti, che vengono eletti dall'Assemblea tra candidati iscritti al registro dei revisori legali. I revisori dei Conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo a cui sono stati affiancati. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è il candidato più

votato tra i quattro eletti. In caso di parità dei voti è Presidente il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano per età.

Revisore supplente è il candidato che ha ottenuto meno voti tra i quattro eletti. In caso di parità dei voti è Supplente il candidato che ha minore anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ed in caso di ulteriore parità il candidato più giovane per età.

I Revisori hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e sulla gestione finanziaria dello stesso, e devono approvare, redigendone la nota informativa ed esplicativa, il bilancio annuale prima della presentazione all'Assemblea Ordinaria. I Revisori dei Conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all'Assemblea: in casi particolarmente gravi possono chiedere al Presidente la convocazione di una Assemblea straordinaria, e se questi non provvede entro 60 giorni, possono rivolgersi alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia che deciderà in merito.

TITOLO III - ALBO PROFESSIONALE

Art. 18 - Tenuta dell'Albo

Il Collegio custodisce e aggiorna l'Albo professionale dei maestri di sci che svolgono la propria attività in Lombardia. L'Albo Professionale è unico ed è distinto in tre sezioni: maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo e maestri di snowboard.

Art. 19 - Domanda per l'iscrizione all'Albo Professionale

Chiunque intende esercitare la professione di maestro di sci così come descritta e determinata dalle normative vigenti deve richiedere l'iscrizione all'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Lombardia. La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello predisposto dal Collegio, deve essere presentata alla Segreteria del Collegio, mediante consegna a mano o spedizione con posta raccomandata o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con documentazione firmata digitalmente. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione al conseguimento dell'Eurosecurité per lo sci alpino, snowboard e sci di fondo ed Eurotest per lo sci alpino. La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione al Collegio e dal contributo amministrativo per l'iscrizione. La domanda dovrà altresì essere corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per le mensilità residuali dell'annualità in corso calcolato su base proporzionale mensile. Qualsiasi successivo cambiamento di residenza e/o di domicilio deve essere immediatamente comunicato alla segreteria del Collegio. La domanda deve intendersi accolta qualora nei 30 giorni successivi al ricevimento della domanda il Collegio non provveda a comunicare il diniego dell'iscrizione.

Art. 20 – Documenti rilasciati all'iscritto all'albo

All'atto della iscrizione all'Albo professionale il Collegio rilascia al maestro iscritto il tesserino di riconoscimento personale e lo scudetto identificativo personale.

Art. 21 – Impedimento alla frequentazione del corso di aggiornamento

Nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, del r.r. 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della l.r. 26/2014, l'interessato, al fine di non incorrere nella cancellazione dall'albo, è tenuto a trasmettere

comunicazione dell'impedimento a mezzo PEC o spedizione con posta raccomandata al Collegio allegando documentazione comprovante la causa di malattia o di forza maggiore.

[i commi 2 e 3 dell'art. 21, sono stralciati ¹, perchè in contrasto con quanto disposto dal comma 3 dell'art. 6 "Corsi di aggiornamento per i maestri di sci" del Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 "Regolamento di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»]

Art. 22 – Cancellazione dall'Albo

Ad esclusione dei casi disciplinati all'articolo precedente, a pena di cancellazione dall'albo, i maestri di sci producono al Collegio Regionale con frequenza triennale autocertificazione ai sensi del DPR 445 di regolare frequenza nel triennio del corso di aggiornamento, nonché, con cadenza annuale, di avvenuta stipulazione di polizza assicurativa per la responsabilità professionale di cui all'art. 5 del D.P.R n. 137/2012. Della avvenuta cancellazione viene data comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'interessato. La cancellazione dall'Albo è altresì comunicata da parte del Collegio alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia.

Art. 23 - Rinnovi annuali

Previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il maestro di sci iscritto al Collegio è tenuto al pagamento della quota annuale entro il 30 novembre dell'anno precedente rispetto all'anno di competenza del versamento.

La quota ha validità annuale e decorre dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. In caso di pagamento effettuato entro il 31 gennaio dell'anno per il quale l'iscritto è moroso verrà applicata una penale di mora pari al 15% della quota annuale.

In caso di mancato pagamento della quota annuale oltre il termine di cui al comma che precede, la Segreteria del Collegio provvede ad inviare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, a mezzo raccomandata A/R, un sollecito bonario di pagamento al maestro moroso.

Laddove il sollecito bonario non sortisca effetto, il Collegio procede ad inviare formale richiesta di pagamento all'iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC, o in mancanza, a mezzo raccomandata A/R.

La formale richiesta di pagamento contiene l'avviso di possibile deferimento al Consiglio di disciplina e costituisce a tutti gli effetti di legge atto di messa in mora dal debitore.

Esperiti senza successo i tentativi per la riscossione della quota annuale, il Collegio deferisce il maestro moroso al Consiglio di Disciplina per l'avvio del procedimento disciplinare e della valutazione della sospensione cautelare dello stesso.

Dopo il deferimento al Consiglio di disciplina il Collegio avvia le procedure volte alla riscossione coattiva del credito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell'iscritto moroso.

¹ Laddove il maestro non sia impossibilitato all'esercizio della professione, e salvo che l'inattività non si sia protatta per oltre un anno, il Collegio regionale, su istanza scritta dello stesso può consentire l'esercizio della professione fino al completamento del corso di aggiornamento utile entro un anno dall'accoglimento della richiesta, purchè codesta sia presentata prima della scadenza della licenza.

L'istanza, che può essere avanzata una sola volta in relazione all'impedimento comunicato, deve essere trasmessa al Collegio a mezzo PEC oppure spedita a mezzo posta raccomandata, ovvero consegnata personalmente alla segreteria del Collegio.

Laddove a fronte del deferimento e prima della conclusione del procedimento disciplinare l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente del Collegio comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento. La sospensione cautelare è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento integrale del dovuto.

Durante il periodo di sospensione è comunque dovuta la quota annuale di iscrizione ed il maestro non può esercitare la professione.

Art. 24 - Trasferimento di Albo professionale

I trasferimenti di Albo professionale devono essere comunicati all'Albo professionale di provenienza che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell'atto. Non è ammesso il trasferimento per il maestro di sci sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione per qualsivoglia motivo.

Art. 25 - Sospensione e cancellazione dall'Albo professionale

La sospensione dall'iscrizione all'Albo professionale avviene per quanto di seguito riportato:

- a.a) motivi disciplinari;
- a.b) condanna penale con interdizione temporanea;
- a.c) temporanea inabilità medico-sanitaria.

La cancellazione dall'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

- b.a) su domanda dell'iscritto;
- b.b) per decesso o per definitiva inabilità medico sanitaria;
- b.c) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma;
- b.d) per condanna penale con interdizione permanente;
- b.e) d'ufficio ai sensi dell'art. 6 comma 2 e 3 r.r. 5/2017 per la mancata frequentazione del corso di aggiornamento.

Art. 26 – Maestri di sci Non attivi iscritti al Collegio

Sono membri del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia tutti i maestri iscritti all'Albo professionale dei maestri di sci tenuto dal Collegio, nonché tutti coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) coloro che non siano più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo professionale ovvero coloro che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del presente regolamento, abbiano lasciato inutilmente decorrere il termine per la partecipazione all'aggiornamento obbligatorio e che pertanto siano stati cancellati dall'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Lombardia;
- b) coloro che per ragione di comprovata inabilità fisica sono impossibilitati ad esercitare la professione;
- c) coloro che, iscritti all'Albo del Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Lombardia siano destinatari del provvedimento disciplinare di sospensione e previa specifica richiesta scritta;
- d) i maestri di sci, di qualsiasi disciplina, residenti in Regione Lombardia che per anzianità e/o per invalidità abbiano definitivamente cessato l'attività; i maestri di sci di cui al presente comma verseranno la quota di iscrizione al Collegio ridotta del 50%.

I maestri iscritti all'Albo professionale che per qualsiasi ragione siano cancellati o sospesi dall'Albo professionale sono tenuti a restituire al Collegio l'originale del tesserino personale di abilitazione all'esercizio della professione. I maestri iscritti al Collegio Regionale e cancellati o sospesi dall'Albo, pur facendo parte del Collegio, non potranno in alcun modo esercitare la professione. I maestri cancellati o sospesi dall'Albo professionale ma regolarmente iscritti al Collegio mantengono tutti i diritti e i doveri dei membri del Collegio, incluso quello del pagamento della quota annuale stabilita dal Direttivo. L'avvenuta cancellazione o sospensione dall'Albo professionale verrà comunicata alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia. Ai soli maestri di sci di cui ai punti a, b e c del presente articolo e regolarmente iscritti al Collegio è consentito, previa presentazione di tutta la documentazione di cui all'art. 22, richiedere il reinserimento nell'Albo professionale.

TITOLO IV - COMMISSIONI ESAMINATRICI REGIONALI

Art. 27 – Elenco dei candidati alle commissioni esaminatrici regionali

I maestri che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del r.r. 5/2017, possono far parte delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici, per la prova attitudinale, e per gli esami di abilitazione, sono nominati con decreto del Dirigente Regionale competente e individuati tra i maestri di sci iscritti all'Albo professionale. Possono far parte delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici i maestri di sci che siano iscritti all'albo professionale da almeno 5 anni. I maestri di sci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e regolarmente iscritti all'Albo professionale che si rendono disponibili ad assumere tale funzione devono comunicare la propria disponibilità a mezzo posta elettronica certificata al Collegio il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, forma un elenco distinto per ciascuna disciplina. L'elenco di cui al comma che precede ha durata triennale. I candidati alle commissioni presenti nell'elenco sono invitati a partecipare agli incontri tecnici d'aggiornamento organizzati dal Collegio in collaborazione con gli istruttori nazionali della Regione Lombardia. L'individuazione dei commissari d'esame avviene mediante estrazione casuale. I nominativi dei commissari d'esame estratti non possono fare parte di altre commissioni per l'anno in corso.

L'individuazione dei commissari esperti per l'esame di specializzazione nelle varie tipologie per i quali sia richiesta l'iscrizione all'albo dei maestri di sci sono individuati come previsto nei commi precedenti, per le altre professionalità l'individuazione avviene mediante estrazione a sorte all'interno di un elenco formato da soggetti in possesso dei relativi requisiti a seguito di apposito avviso diramato dal Collegio. I commissari d'esame estratti non possono fare parte di altre commissioni per l'anno in corso.

TITOLO V - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 28 – Procedimento disciplinare e Sanzioni disciplinari

Il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari sono previsti dal Regolamento disciplinare del Collegio dei maestri di sci della Lombardia nel rispetto del D.P.R. n. 137/2012 e del Regolamento disciplinare adottato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci Italiani.

TITOLI VI - RECLAMI E RICORSI

Art. 29 - Reclami contro le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo

I provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

TITOLO VII - NORME ETICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRI DI SCI

Art. 30 Richiamo alle norme generali e deontologiche

Il Codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che devono essere seguiti da coloro che esercitano la professione di maestro di sci oppure appartengono ad un collegio professionale dei maestri di sci.

Principi fondamentali

Il maestro di sci nell'esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale nell'interesse di un'attività ricreativa e sportiva della società e di educare degli allievi ad un corretto comportamento sulle piste di sci e nell'ambiente naturale. La professione, deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Province Autonome. Le norme deontologiche si applicano a tutti i maestri di sci nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi. Per l'iscrizione all'albo è richiesta una condotta irreprensibile. Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il maestro di sci italiano è soggetto alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività se ciò è previsto a condizione di reciprocità. Di pari il maestro di sci straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia (quando questa sia consentita), è soggetto alle norme deontologiche italiane. Il maestro di sci deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Art. 31 - Rapporti con il Collegio

- a) È dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi del Collegio, che vigila alla tutela dell'esercizio Professionale e alla conservazione del decoro della categoria. Ogni maestro ha l'obbligo di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio Direttivo del Collegio o da suoi incaricati con compiti ispettivi.
- b) Nell'esercizio della professione, il maestro è tenuto a portare, ben visibile, il distintivo, e ad avere con sé il documento che comprova la sua qualifica.

Art. 32 - Rapporti con i colleghi e le scuole

- a) Il maestro, sia esso libero professionista o appartenente a scuola di sci, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi alla massima lealtà, cordialità e correttezza.
- b) Il maestro non potrà fare concorrenza sleale, né in forma diretta, né indiretta.
- c) Il maestro iscritto ad una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive della stessa.
- d) La scuola di sci, quale associazione di professionisti, dovrà svolgere attività di coordinamento e collaborazione secondo quanto previsto dall'Art. 22, Comma 1 del R.R 5/2017.

Art. 33 - Rapporti con i clienti

Il maestro deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza. Il maestro

rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non aver preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico, egli lo deve svolgere nel modo più professionale possibile, comunque in ottemperanza alle normali regole di sicurezza e di deontologia professionale e nel rispetto dei criteri tariffari fissati annualmente dalla Regione Lombardia previa indicazione del Direttivo del Collegio.

Art. 34 - Norme finali e transitorie

I maestri iscritti all'Albo della Regione Lombardia sono inoltre tenuti a rispettare le norme e le indicazioni stabilite dal Collegio Nazionale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento a quanto stabilito in materia dalle leggi nazionali, dalle leggi e dai regolamenti regionali vigenti. Il presente regolamento è approvato dalla Assemblea del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia ed entra in vigore successivamente all'approvazione da parte della Giunta della Regione Lombardia. Di tale approvazione si dà atto ai fini della piena e legale conoscenza mediante pubblicazione sul sito del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/1400 del 21 febbraio 2014. Il Consiglio Direttivo vigente, nominato secondo le disposizioni del previgente regolamento, resterà in carica, nella sua composizione di 15 membri, fino alla sua naturale scadenza, o al suo scioglimento per le altre cause previste dalla legge o dal regolamento.

Per i 6 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Segreteria del Collegio continuerà ad inoltrare comunicazioni a mezzo posta ordinaria ai maestri di sci che non hanno ancora comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al Collegio.